

1.4.4. La campagna istituzionale

In ottemperanza al disposto dall'art. 8, comma 2, lettera g), della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Ufficio nazionale per il servizio civile ha realizzato nel 2006 una campagna istituzionale, lanciata nel mese di maggio e finalizzata alla promozione del bando per la selezione di 45.147 volontari.

La campagna, condotta d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata realizzata riproponendo lo spot radiofonico e televisivo utilizzati l'anno precedente. La veicolazione dello spot è stata effettuata utilizzando le reti RAI, Mediaset, i circuiti televisivi e radiofonici locali, i circuiti cinematografici.



IMMAGINE DEL POSTER

Il *Media Plan* attuato, ha tenuto conto delle percentuali previste dall'ordinamento vigente: il 50% alla Stampa, 35% alla voce "Altro" (Cinema-Internet), 15% alle TV e alle radio locali.

In coincidenza del bando straordinario a 7.920 volontari, emanato nel mese di settembre, è stata realizzata una nuova campagna di promozione, attraverso la trasmissione dello spot televisivo e radiofonico sui soli circuiti RAI ed attraverso un avviso pubblicato sulle principali testate nazionali dei quotidiani.

In occasione della giornata nazionale del servizio civile, svoltasi a Roma il 15 dicembre, è stata realizzata un'adeguata campagna di promozione dell'evento, attraverso avvisi pubblicati su stampa quotidiana, periodica e *on line*, che hanno diffuso lo slogan prescelto "*La meglio gioventù. Ora come allora*".

1.4.5. Le manifestazioni fieristiche

Nel corso del 2006 l'Ufficio ha partecipato a 14 manifestazioni di livello nazionale. Di queste:

- 11, rivolte ad un pubblico giovane, sono riconducibili a saloni di orientamento universitario e post universitario;
- 2 (Forum P.A. e Com.P.A.) sono saloni istituzionali dedicati allo scambio di relazioni fra amministrazioni centrali ed enti pubblici, alla promozione delle *best practices* e alla comunicazione pubblica;
- 1 ("*Civitas*") costituisce il punto di incontro di organizzazioni senza fini di lucro, associazioni, cooperative sociali, fondazioni, enti morali, organizzazioni di volontariato, istituzioni, enti locali, aziende speciali e imprese orientate eticamente.

Inoltre, l'Ufficio ha partecipato alle seguenti manifestazioni:

- "...e dopo il diploma?" - Gaeta 19-22 aprile
- "Giornate del laureato" - Università Roma Tre - Roma 7-9 giugno
- "Orientarsi alla Sapienza" - Roma 11-13 luglio
- "Orientarsi a Roma Tre" - Roma 20 luglio

- *Locride summer village* - Locri 7-8 agosto
- *Salone dell'orientamento* - Gorizia 13-15 novembre
- *Job & Tutor* - Roma 19-20 novembre



IMMAGINE DELLO STAND

1.4.6. Gli eventi

In occasione del quinto compleanno del servizio civile nazionale (6 marzo 2001/6 marzo 2006), l'Ufficio ha organizzato un evento e ha bandito un concorso per le migliori tesi di laurea sul servizio civile nazionale, svolte nel quinquennio.

Alla celebrazione della ricorrenza, avvenuta a Roma il 6 marzo nella prestigiosa sede di Villa Madama, hanno partecipato il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Direttore e il personale dell'Ufficio, rappresentanti degli enti e dei volontari, la stampa, i vincitori del concorso.

La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei vincitori del concorso che hanno ricevuto il riconoscimento per mano del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il 2 giugno l'Ufficio, per il quarto anno, ha celebrato la festa della Repubblica, partecipando alla rassegna su due mezzi messi a disposizione dal Dipartimento per la protezione civile.

Dieci volontari - tra i quali per la prima volta i due Rappresentanti nazionali dei volontari in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile, eletti l'11 marzo 2006 - hanno sfilato davanti al Presidente della Repubblica.



2 GIUGNO - FESTA DELLA REPUBBLICA

1.4.7. La giornata nazionale del servizio civile

Il 15 dicembre presso la Fiera di Roma è stata festeggiata la giornata nazionale dedicata al servizio civile; proprio in quella data infatti, nel 1972, fu promulgata la prima legge che riconosceva il diritto all'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare obbligatorio e la possibilità di un servizio civile sostitutivo.

Lo slogan della giornata "*La meglio gioventù*", che ha ripreso il titolo di un film di successo, ha inteso evidenziare il valore della solidarietà di obiettori, volontari e rappresentanti di enti che "*ora come allora*"



hanno contribuito ad aiutare le fasce più deboli della società concorrendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.



Migliaia di giovani si sono riuniti a Roma, alla presenza del Capo dello Stato, insieme al Ministro della solidarietà sociale, Paolo Ferrero, al Sottosegretario di Stato, Cristina De Luca, a tutto l'Ufficio nazionale per il

servizio civile e ai rappresentanti di enti e associazioni.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel suo intervento, ha riconosciuto ed encomiato l'apporto fondamentale dato dal servizio civile alla società italiana. In particolare, ha rivolto ai giovani volontari il proprio incoraggiamento, in quanto *“Il Paese vivo, l'Italia più aperta al futuro e più fresca di energie siete voi, la vostra generazione, il vostro impegno nel servizio civile e nella società. (...) Cari giovani, dunque, andate avanti in questa splendida esperienza, metteteci tutta la vostra passione e preparatevi così a passare, nel modo migliore, il testimone ai giovani ancora più numerosi che verranno dopo di voi”*.



1.5. L'informatica

Il 2006 è stato un anno particolarmente intenso per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, ormai destinate a sostenere e in molti casi garantire il buon andamento dell'intero Ufficio. Un decisivo salto di qualità è stato costituito dalla progressiva internalizzazione delle procedure che ha coinvolto in maniera crescente il personale dell'Ufficio.

Si è inteso, pur nella necessaria collaborazione con le aziende fornitrici del software, trasferire sui dirigenti e sul personale la responsabilità della maggior parte delle procedure di inserimento e gestione dei dati, ricercando programmi e applicazioni che permettessero una sempre maggiore indipendenza dell'Ufficio dall'intervento di tecnici esterni. In questo modo è stato possibile contenere le spese della struttura e nel contempo si è valorizzato il ruolo dei dipendenti dell'Ufficio.

Le principali sfide affrontate nel 2006 nel settore dell'informatica sono state:

- 1) l'ingresso delle Regioni e Province autonome nel sistema del servizio civile nazionale, con la connessa realizzazione di collegamenti con sedi e uffici dislocati in tutto il paese, che sono stati formati e sostenuti nell'utilizzo delle nuove procedure informatiche;
- 2) la gestione delle prime elezioni dei delegati dei volontari del servizio civile, tenute interamente via *Internet*, dalla proposizione delle candidature alla campagna elettorale e infine al voto elettronico;
- 3) l'armonizzazione dei sistemi informatici adottati per le diverse necessità dell'Ufficio, che ha comportato la migrazione di dati "storici" eterogenei in un'unica banca dati;
- 4) la ricerca di nuove metodologie per l'analisi e la reportistica dei dati a disposizione dell'Ufficio, per venire incontro alle esigenze degli Enti di servizio civile e delle Regioni e Province autonome;
- 5) la manutenzione dei macchinari e la loro implementazione costante ma oculata, per restare ai livelli più elevati di efficienza richiesta dalle

innovazioni e dalla crescita delle reti, evitando al contempo sprechi o duplicazioni di materiali.

Sia il personale interno sia le diverse componenti esterne hanno potuto giovare di strumenti di *help desk* in grado di risolvere la maggior parte dei problemi tecnici, ai quali sono andati incontro utenti che, per la prima volta, entravano in contatto con un sistema di immissione e gestione dei dati complesso e in continuo sviluppo, per adeguarsi alle nuove normative e per gestire una sempre maggiore massa di dati e di procedimenti.

Nei limiti imposti dalle risorse a disposizione sono stati mantenuti, e in alcuni casi implementati, i livelli di sicurezza a disposizione dell'Ufficio (*proxy server, firewall, password, e-mail*).

La rete *Intranet* è stata arricchita di numerose componenti per fornire al personale una serie di ausili indispensabili e un'elevata quantità di informazioni interne: in tal modo, oltre a garantire la doverosa trasparenza dei procedimenti, si è favorito l'uso abituale del personal computer.

Nella seconda parte del 2006, oltre ad incrementare l'attività didattica e di supporto tecnico rivolta al personale interno, degli Enti e delle Regioni e Province autonome, si è proceduto ad un'approfondita indagine delle esigenze dell'intero Ufficio nazionale che risultavano ancora non pienamente soddisfatte dal nuovo sistema *Helios* entrato in funzione l'anno precedente. L'operazione, destinata a proseguire nel 2007, intende sfruttare appieno le potenzialità dei sistemi, ridurre ulteriormente l'apporto dei fornitori esterni con il conseguente contenimento di spese e la maggiore professionalizzazione del personale dell'Ufficio, rendere disponibile, per via telematica, l'immediata e completa visibilità di tutti i procedimenti, anche disciplinari e legali, riguardanti i diversi soggetti che interagiscono con l'Ufficio.

Nel frattempo è stato rilasciato un primo modulo *eLearning* per l'utilizzo di *Helios*, al momento diffuso solo ad uso interno, anche allo scopo di testarlo in vista (compatibilmente alle risorse disponibili) di un suo rilascio agli Enti di servizio civile e alle Regioni e Province autonome.

1.6. L'attività normativa

Nell'anno 2006 sono stati adottati diversi provvedimenti normativi concernenti il servizio civile nazionale, nell'ambito dei quali assume particolare rilievo il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233, che all'articolo 1, comma 6, prevede l'istituzione del Ministero della solidarietà sociale al quale sono trasferite, tra l'altro, le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali è previsto che il Ministero si avvalga delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

Per quanto concerne i provvedimenti predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile nel corso del 2006, occorre menzionare il D.P.C.M. 28 aprile 2006 concernente la ricostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3. Tale ricostituzione si è resa necessaria a seguito della scadenza del mandato triennale dei componenti della Consulta stessa che erano stati nominati con il D.P.C.M. 17 marzo 2003.

In data 15 maggio 2006 è stato emanato il D.P.C.M. concernente l'integrazione della Consulta nazionale per il servizio civile con due nuovi componenti, rappresentanti delle Regioni e del Dipartimento della protezione civile.

L'Ufficio ha, altresì, partecipato alla redazione del decreto del Ministro della solidarietà sociale in data 3 agosto 2006, recante "approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi".

Per quanto concerne i provvedimenti normativi avviati nel 2006 ma non conclusi nel corso dell'anno, l'Ufficio ha curato l'elaborazione di uno schema di

regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza nonché la predisposizione di una bozza di D.P.C.M. ex articolo 20, comma 4 della medesima legge n. 241/1990 recante l'individuazione dei procedimenti di competenza dell'Ufficio da escludere dal campo di applicazione della disciplina del "silenzio-assenso".

1.7. Il contenzioso in materia di servizio civile nazionale

1.7.1. I ricorsi innanzi alla Corte costituzionale

Nel corso dell'anno 2006 la Regione Valle d'Aosta ha presentato ricorso innanzi alla Corte costituzionale avverso la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 recante "Norme sull'accREDITamento degli enti di servizio civile nazionale".

Tale circolare è stata adottata al fine di dare attuazione al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e consentire alle Regioni e alle Province autonome di poter esercitare le nuove attribuzioni previste dal decreto stesso in materia di servizio civile.

L'Ufficio, prima di adottare la menzionata circolare, ha avviato una serie di consultazioni con le Regioni e le Province autonome, cui ha fatto seguito la predisposizione di una bozza di protocollo di intesa avente ad oggetto l'individuazione dei criteri per la ripartizione delle competenze tra tali enti e lo Stato.

In particolare, per quanto riguarda le procedure di accREDITamento, finalizzate alla iscrizione degli enti all'albo nazionale e agli albi regionali di servizio civile, l'intesa prevedeva, all'articolo 5, comma 2, che i soggetti coinvolti nell'attuazione del servizio civile (Ufficio, Regioni, Province autonome) non potessero iscriversi agli albi stessi, e quindi gestire progetti di servizio civile, allo scopo di evitare una sovrapposizione tra le figure del controllante e del controllato.

A seguito di tale intesa preliminare la Regione Valle d'Aosta ha rappresentato all'Ufficio di non condividere la summenzionata preclusione, ritenendo che la stessa dovesse limitarsi unicamente alla struttura regionale preposta alla gestione del servizio civile e non all'ente Regione, in analogia con quanto previsto per le amministrazioni statali alle quali è consentita l'iscrizione all'albo e la preclusione è limitata soltanto all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

La Regione medesima pertanto proponeva lo stralcio dell'art. 5, comma 2 del protocollo d'intesa o, in alternativa, chiedeva di modificare tale disposizione nel senso di consentire alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di gestire progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei settori di loro competenza, ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

In sede di successivo accordo si è convenuto di stralciare il comma 2 dell'art. 5 della bozza d'intesa con l'intenzione, tuttavia, non di affermare il diritto delle Regioni ad iscriversi nei propri albi e di "autoaccreditarsi", bensì di rimandare ad un successivo provvedimento amministrativo la definizione più specifica dei criteri di accreditamento.

In data 26 gennaio 2006 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha sancito l'intesa sul "Protocollo di intesa tra Ufficio nazionale per il servizio civile e le Regioni e le Province autonome per l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77".

Successivamente l'Ufficio, al fine di definire i criteri per l'accreditamento, nell'ambito delle prerogative ad esso riconosciute dal citato decreto legislativo n. 77, ha redatto la circolare del 2 febbraio 2006 prevedendo l'esclusione dall'accreditamento delle Regioni a statuto ordinario e la possibilità solo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di iscriversi all'albo nazionale e presentare progetti unicamente per quelle materie di loro competenza, ai sensi degli Statuti speciali, che nel restante territorio sono svolte dall'Amministrazione dello Stato.

La Regione Valle d'Aosta ha ritenuto che tale previsione fosse costituzionalmente illegittima e ha, pertanto, presentato ricorso innanzi alla Corte costituzionale proponendo conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per l'accertamento della non spettanza allo Stato del potere di escludere la possibilità per le Regioni di essere accreditate.

In particolare la Regione ha sostenuto che la circolare impugnata avrebbe dovuto salvaguardare le prerogative regionali in modo da rendere concreta la partecipazione delle regioni all'attuazione del servizio civile in applicazione dei

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. e dei principi di leale collaborazione e di *“favor per il valore dell'autonomia”* di cui all'art. 5 Cost..

A tal proposito la Regione ha richiamato il proprio statuto speciale che, all'articolo 4, riserva alla Valle d'Aosta le funzioni amministrative nelle materie nelle quali essa ha potestà legislativa ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto stesso.

La Corte costituzionale si è pronunciata in merito a tale ricorso in data 2 marzo 2007, con la sentenza n. 58, con la quale ha ritenuto che l'Ufficio nel redigere la circolare non abbia rispettato il principio della *“leale collaborazione”* e ha dichiarato che *“non spettava allo Stato di regolare la materia dell'accreditamento e dell'iscrizione presso gli albi nazionale e regionali per il servizio civile, disattendendo, senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, le intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006”* e, conseguentemente, ha annullato il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio 2006 nella parte di cui trattasi.

Nell'anno 2006 si è concluso il contenzioso innanzi alla Corte costituzionale instaurato avverso la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21 recante: *“Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale”*.

Nel 2005 l'Ufficio aveva, infatti, sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b), di tale legge regionale che prevedeva, ai fini della semplificazione, l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile.

La disposizione della legge regionale era stata impugnata in quanto, incidendo sui requisiti richiesti dalla normativa statale per l'ammissione al servizio civile nazionale, aveva invaso una materia, quale quella del servizio civile nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Al riguardo nel ricorso, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, è stato rilevato che la legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale, prevede tra i requisiti di ammissione al servizio stesso l'idoneità fisica in relazione allo specifico settore di impiego, idoneità che deve essere

certificata dagli organi del Servizio sanitario nazionale (articolo 5, comma 4). Il possesso di tale requisito è ribadito anche nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, emanato in attuazione della citata legge n. 64/01.

Con riferimento a tale ricorso, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 22 settembre 2006, ha deliberato la rinuncia allo stesso tenuto conto che la censura nei confronti della lettera b) del comma 1, dell'art. 2 dell'impugnata legge regionale è stata superata dal disegno di legge n. 198, approvato con deliberazione giuntale n. 1384 del 15 giugno 2006, che ha previsto l'abrogazione della disposizione censurata.

La Corte costituzionale, preso atto della rinuncia al ricorso e della delibera della giunta regionale della Regione Friuli Venezia Giulia che, nella seduta del 29 settembre 2006, ha deliberato l'accettazione dell'avvenuta rinuncia, con ordinanza n. 417/2006, ha dichiarato estinto il procedimento.

Nel corso dell'anno 2006 alcune Regioni (Lazio e Sardegna) hanno adottato iniziative legislative in materia di servizio civile che, secondo quanto convenuto tra Ufficio e Regioni e Province autonome nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono state trasmesse all'Ufficio prima della loro promulgazione, al fine di consentire all'Ufficio stesso di effettuare un esame preliminare e verificare eventuali aspetti di illegittimità nonché di evitare un possibile contenzioso innanzi alla Corte costituzionale.

Nel 2006 è stata, inoltre, promulgata la legge della Regione Liguria concernente "Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile" che l'Ufficio aveva già esaminato nel 2005 prima della promulgazione e nei confronti della quale aveva proposto alcuni emendamenti e fornito suggerimenti al fine di armonizzare l'iniziativa legislativa con la legislazione nazionale. Nell'ottica di una politica di collaborazione, la Regione Liguria ha provveduto a modificare il testo di legge recependo le proposte formulate dell'Ufficio che, pertanto, non ha avuto osservazioni da sollevare in ordine alla legittimità costituzionale del testo promulgato.

Sempre in materia di servizio civile, sono state altresì pubblicate, nel 2006, le leggi delle regioni Veneto e Lombardia in ordine alle quali l'Ufficio non ha avuto osservazioni da formulare.

1.7.2. I ricorsi amministrativi e giurisdizionali

In merito al contenzioso, amministrativo e giurisdizionale, instauratosi in materia di servizio civile nazionale si osserva anzitutto che, nel corso dell'anno 2006, sono stati presentati, come si rileva dalla tabella n. 5, 58 ricorsi il cui stato di trattazione è indicato alla tabella n. 6. L'Ufficio, inoltre, ha seguito l'*iter* del contenzioso instauratosi negli anni precedenti (tabella n. 7).

La maggior parte dei ricorsi, sia amministrativi sia giurisdizionali, pervenuti nell'anno 2006 sono stati proposti dagli enti di servizio civile avverso i provvedimenti di valutazione dei progetti di servizio civile (37) e alcuni di questi (3) hanno eccepito anche l'illegittimità dei bandi per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti stessi. I ricorsi proposti dagli enti hanno riguardato, inoltre, i provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento di accreditamento per l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti di servizio civile (6) e del procedimento relativo all'irrogazione di sanzioni amministrative (4). Altri due ricorsi sono stati presentati avverso la circolare del 2 febbraio 2006 recante "norme sull'accREDITamento degli enti di servizio civile nazionale", che ha sostituito la precedente del 10 novembre 2003 applicata nel periodo transitorio, prima dell'acquisizione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle competenze in materia di servizio civile, prevista per il 1 gennaio 2006.

Un minor numero di ricorsi è stato, invece, presentato dai volontari del servizio civile ed ha riguardato il procedimento di selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile (5) nonché i provvedimenti disciplinari irrogati ai volontari (1). Altri tre ricorsi sono stati, invece, presentati al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti durante lo svolgimento del servizio civile.

1.7.3. I ricorsi proposti dagli enti di servizio civile

Prima di esporre le problematiche oggetto del contenzioso, appare opportuno premettere che l'Ufficio, al fine di garantire l'efficienza del sistema del servizio civile, ha individuato tre procedimenti di selezione, l'uno volto a consentire, attraverso la procedura di iscrizione all'albo nazionale degli enti di servizio civile, l'ingresso nel sistema solo agli enti in possesso di particolari requisiti, l'altro finalizzato a verificare, attraverso la procedura di valutazione dei progetti presentati dagli enti iscritti all'albo, l'effettiva utilità sociale delle attività di impiego dei volontari e il terzo diretto a selezionare i volontari da impiegare nei vari progetti.

In merito al procedimento di accreditamento per l'iscrizione all'albo nazionale degli enti di servizio civile (propedeutico a quello di valutazione dei progetti in quanto soltanto gli enti accreditati possono presentare progetti per l'impiego dei volontari), i ricorsi proposti hanno riguardato principalmente l'applicazione della circolare del 2 febbraio 2006 recante "norme sull'accREDITAMENTO degli enti di servizio civile nazionale". Tale circolare indica tutti i requisiti che gli enti devono possedere per l'iscrizione all'albo, tra cui quello della capacità organizzativa. Con riferimento a tale requisito sono specificati tutti i vari elementi necessari per la dimostrazione dello stesso, tra i quali la disponibilità di figure professionali peculiari e direttamente funzionali alla realizzazione e gestione dei progetti di servizio civile nazionale.

I ricorsi in argomento, nell'impugnare i provvedimenti di rigetto delle istanze di accreditamento, hanno specificatamente contestato la valutazione effettuata dall'Ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per alcune figure professionali.

L'Ufficio ha sostenuto in giudizio la legittimità dei provvedimenti impugnati in quanto adottati in conformità con la richiamata circolare, nella quale sono indicati, in dettaglio e in modo da non dare adito a dubbi interpretativi, i requisiti che le singole figure professionali devono possedere.

Altri ricorsi hanno invece contestato i vizi rilevati dall'Ufficio in ordine ai termini per la presentazione delle istanze di adeguamento e integrazione

dell'accreditamento che gli enti di servizio civile, già iscritti all'albo nazionale, possono inoltrare al fine di chiedere l'accreditamento di nuovi enti associati, di nuove sedi di attuazione dei progetti o di nuove figure professionali nonché di sostituire il personale già accreditato per lo svolgimento dei vari ruoli.

L'Ufficio, nel sostenere la legittimità del proprio operato, ha affermato che le istanze di adeguamento devono pervenire all'Ufficio prima della data fissata per la presentazione dei progetti. In particolare, con riferimento all'anno 2006, considerato che i progetti valutati sono stati presentati all'Ufficio entro il 15 settembre 2005, tali istanze dovevano pervenire entro il 15 luglio 2005, in base a quanto chiaramente disposto dalla circolare del 4 marzo 2005, recante il calendario delle scadenze per l'attività del 2005.

Sempre con riferimento al procedimento di accreditamento sono stati presentati i due ricorsi avverso la circolare del 2 febbraio 2006, che hanno riguardato i criteri per la ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome stabiliti per l'iscrizione all'albo nazionale o agli albi regionali degli enti di servizio civile.

In ordine a tali ricorsi l'Ufficio ha sostenuto in giudizio l'infondatezza degli stessi tenuto conto che la suddetta circolare è stata predisposta con la diretta collaborazione delle Regioni e Province autonome nell'ambito di un tavolo tecnico ed è stata emanata in attuazione di quanto stabilito nell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Infatti, la circolare, nella parte in cui ha stabilito i criteri di ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ha integralmente riportato il contenuto dell'intesa.

La maggior parte del contenzioso sorto in merito al procedimento di iscrizione all'albo nazionale per il servizio civile non si è ancora concluso. Occorrerà pertanto attendere l'orientamento della giurisprudenza per conoscere se l'operato dell'Amministrazione sia stato legittimo. Infatti, nel corso del 2006, sono pervenuti soltanto un parere del Consiglio di Stato che, pronunciandosi su un ricorso straordinario, lo ha ritenuto infondato e due pronunce del giudice amministrativo, una favorevole all'amministrazione e l'altra sfavorevole.